

DECRETO 23 aprile 2013: Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti. (13A03976)

(Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013)

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto l'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto l'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Visto l'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;

Considerato che le sopracitate norme impongono che entro il 12 maggio 2013, le imprese iscritte ed attive alla data del 12 maggio 2012, devono aggiornare la propria posizione;

Considerato altresì che il comma 2 dell'art. 11 del primo citato decreto e 2 dell'art. 11 del secondo citato decreto consentono ai soggetti che ne facciano richiesta, e che risultassero iscritti ai rispettivi ruoli alla data del 12 maggio 2012, ed inattivi a detta data, di transitare nell'apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sempre entro il 12 maggio 2013;

Tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo;

Ritenuto pertanto opportuno posticipare tali date al 30 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59», sono definitivamente

fissati al 30 settembre 2013.

2. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» sono definitivamente fissati al 30 settembre 2013.

3. Il termine di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» e' definitivamente fissato al 30 settembre 2013.

4. Il termine di cui al primo comma dell'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 26 ottobre 2011, recante «Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» e' definitivamente fissato al 30 settembre 2013.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2013

Il Ministro:
Passera